

- All' **AG.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **A.P.P.A.G.**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **A.R.C.E.A.**
Cittadella Regionale - Loc.
Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **A.R.P.E.A.**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A.**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **AG.E.A. – Organismo Pagatore**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo Pagatore Regionale Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
- All' **O.P.P.A.B.**
Via Perathoner, 10
39100 BOLZANO
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

Oggetto: Domanda di pagamento unica – Sviluppo Rurale - Campagna 2020 – Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità – criteri di selezione del campione 2020 – CORREZIONE E INTEGRAZIONE.

Con riferimento alla circolare Prot. AGEA n. 48123 del 22/07/2020, avente pari oggetto, si comunicano alcune modifiche relative al campione condizionalità.

La modifica è resa necessaria per rendere completa l'applicazione dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 2020/532, anche per il campione di condizionalità relativo ai Criteri di Gestione Obbligatoria controllati dai Servizi Veterinari.

Anche per questi Criteri, ove non fosse fissata la percentuale minima di controllo dalla normativa di riferimento, l'articolo 9 del regolamento citato consente la riduzione del campione allo 0,5%.

A seguito di un'approfondita analisi dei regolamenti vigenti, è risultato che gli unici Criteri per i quali sia stabilita una percentuale minima del campione sono il CGO 7 (identificazione e registrazione degli allevamenti bovini e bufalini) e il CGO 8 (identificazione e registrazione degli allevamenti ovicaprini).

Parallelamente, per completare l'alleggerimento del carico operativo per gli Organismi Pagatori, viene ridotta la percentuale delle aziende da sottoporre a controllo delle reiterazioni dal 30 al 15%.

Pertanto, si riporta qui di seguito il paragrafo "Criteri di selezione del campione di condizionalità" opportunamente emendato, nel quale si evidenziano in grassetto le modifiche apportate e che annulla e sostituisce il paragrafo avente medesimo titolo, contenuto tra le pagine 9 e 10 della citata circolare.

CRITERI DI SELEZIONE DEL CAMPIONE DI CONDIZIONALITÀ

Relativamente al campione di condizionalità da selezionare con metodo casuale (per una percentuale compresa tra 20 e 25%), questo dovrà essere estratto sull'insieme del campione. Per quanto possibile, la percentuale del 20-25% di campione casuale sarà rispettata per ogni ambito di pagamento (DU, SR, Vino).

1. Per il campione di rischio, i parametri per i quali le aziende saranno oggetto di selezione sono quelli contenuti nell'allegato 1 della Circolare di condizionalità;
2. selezione d'ufficio: inclusione nel campione di tutte le segnalazioni ricevute dagli enti specializzati e dagli Organismi pagatori e da questi trasmesse all'organismo di Coordinamento;
3. verifica delle reiterazioni: inclusione nel campione delle aziende sanzionate per le infrazioni ai requisiti di condizionalità nelle precedenti campagne sulla base del seguente ordine:
 - le aziende oggetto di riduzioni nel 2018 rientranti nel territorio delle province interessate dalle 72 zone satellite, che non siano state oggetto di controllo nel 2019, che saranno oggetto di controllo limitatamente ai requisiti oggetto di non conformità;
 - il **15%** delle aziende oggetto di riduzioni per infrazioni intenzionali nella campagna 2018 e senza controlli positivi di condizionalità nella campagna 2019, anche al di fuori del campione di ammissibilità, che saranno oggetto di controllo limitatamente ai requisiti oggetto di non conformità.

Ai sensi dell'art. 68 del Reg. (UE) 809/2014 la percentuale minima di controlli dello 0,5% estratta dal coordinamento è raggiunta a livello di ciascun Organismo Pagatore.

In applicazione dell'accordo di cooperazione siglato tra il MiPAAF, il Ministero della Salute le Regioni e Province autonome e AGEA, il campione relativo ai requisiti di Identificazione e Registrazione degli animali (CGO6, CGO7, CGO8), alla Sanità veterinaria (CGO5, CGO9 ed alcuni requisiti CGO4) ed al Benessere animale (CGO11, CGO12, CGO13) è selezionato dalle Direzioni sanitarie regionali secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le Direzioni regionali stesse e gli OP competenti territorialmente.

Il campione selezionato tra le aziende beneficiarie di aiuti e pagamenti assoggettati alla condizionalità dovrà rispettare le procedure e le percentuali minime fissate dai regolamenti.

In funzione dell'applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2020/532, il campione di condizionalità per l'anno 2020 selezionato dalle Direzioni sanitarie regionali avrà una dimensione minima dello 0,5% per i CGO 4 (impegni animali), 5, 6, 9, 11, 12 e 13.

Per quanto attiene in particolare al controllo degli impegni di identificazione e registrazione degli animali (CGO6, CGO7, CGO8), conformemente a quanto previsto dall'art. 68 del Reg. (UE) 809/2014

quarto capoverso, la selezione effettuata deve assicurare che il campione sia estratto in una misura almeno pari a:

- 3% delle aziende che abbiano allevamenti bovini (art. 2(1) Reg. CE 1082/2003);
- 3% delle aziende che abbiano allevamenti ovini e caprini (art. 2(1) Reg. CE 1505/2006);
- ~~[ELIMINATO] 1% delle aziende che abbiano allevamenti suini.~~

Il Direttore dell'Area Coordinamento

Silvia Lorenzini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi dell'artt.21 e 23 del D. Lgs. n.82/2005